



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/25

Dec. n. 3/25

Il giorno 17 aprile 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G.,

l'11 aprile 2025, nei confronti di:

RACCAGNI Danny, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato con il M.C.

“BASSA BERGAMASCA” con tessera n. 25055560 e licenza Velocità n. S04268;

incolpato di:

“violazione dell'art. 1. del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 6 aprile alle ore 15.07 al termine di gara 1 si recava dal Direttore di Gara per chiedere informazioni sul perché fosse stato penalizzato per partenza anticipata. Dopo aver ricevuto tutte le spiegazioni,

inveiva contro il predetto direttore di gara dicendogli: *“Tu non capisci un cazzo!”*, *“al fatto ero presente anch’io ed altri addetti alla manifestazione”*. Successivamente, mentre il DdG si recava in segreteria, il RACCAGNI lo seguiva continuando ad inveire contro di lui dicendogli in tono minaccioso: *“Non farmi incazzare!”* *“Al fatto ero di nuovo presente anch’io ed altri addetti alla manifestazione .”*.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 11 aprile 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione del CdGD preposto alla manifestazione denominata "TROFEO SCOOTER POLINI CUP – cod. NAZVE046 – del 6 aprile u.s. presso il circuito internazionale “Il Sagittario” di Latina, nonché tutti gli atti acquisiti e trasmessi dalla Segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 15 aprile 2025, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall’incolpato che ha provveduto ad inoltrare in data 13.4.2025 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Danny RACCAGNI e di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e certamente rilevanti dal punto di vista disciplinare; come appresso si illustrerà, l'esame complessivo della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dello stesso in ordine a tali fatti.

In particolare, dai citati atti – che, come è noto, sono dotati di fede privilegiata poiché provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G. - emerge chiaramente la condotta posta in essere dal RACCAGNI e che lo ha, quindi, condotto alla menzionata segnalazione da parte del P.F..

Risulta, invero, che l'incolpato al termine della gara 1 del TROFEO SCOOTER POLINI CUP – cod. NAZVE046 – del 6 aprile u.s. presso il circuito internazionale “Il Sagittario” di Latina, penalizzato dal direttore di gara, avrebbe inveito contro il predetto, pronunciando espressioni minacciose: “Tu non capisci un cazzo” e seguito lo ha continuato nella sua condotta gridando al suo indirizzo la frase “Non farmi incazzare”; tale affermazioni offensive venivano pronunciate dal conduttore Raccagni Danny alla presenza del Commissario di Gara Alessandro Di Carlo, come indicato nella proposta di sanzione - allegata in atti - a firma del Direttore di Gara Pirolli Fabio.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalle argomentazioni difensive che l'incolpato ha dedotto nella propria memoria del 13.4.2025. Peraltro si osserva che il pilota incolpato ha sostanzialmente ammesso i fatti nella memoria difensiva fatta pervenire, ed allegata agli atti del fascicolo, “Io

mi sono sentito sin da subito attaccato, e la mia è stata una reazione di difesa in quanto ero scosso e sconcertato dalla situazione (E da lì deriva la mia affermazione "non farmi incazzare"), ... "ci tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione offendere il direttore di gara e la commissione FMI."

Pertanto all'atto della acquisizione degli elementi appare del tutto provata la responsabilità dell'incolpato, per avere agito con frasi offensive nei confronti del direttore di gara alla presenza di altri soggetti qualificati come risulta dai rapporti di gara e dalla proposta di sanzione redatta dal Direttore di Gara.

Di conseguenza, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta provata come descritta nella contestazione. Invero, la condotta dell'incolpato Danny RACCAGNI è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Danny RACCAGNI, attesa la gravità della condotta posta in essere e la reiterazione della stessa, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione del ritiro della licenza e della tessera, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45.2 per l'ammissione dei fatti e l'incensuratezza, **in mesi 3 (tre) di ritiro della licenza e della tessera**, ex art. 29 R.d.G., con fine pena per il **17 luglio 2025**. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dell'ammissione dei fatti contestati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G.

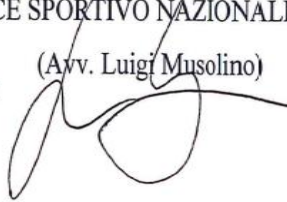
P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

RACCAGNI Danny, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato con il M.C. “BASSA BERGAMASCA” con tessera n. 25055560 e licenza Velocità n. S04268;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G., con concessione delle circostanze attenuanti ex art. 45.2 - la sanzione inibitoria del ritiro della licenza Velocità n° S04268 e della tessera n° 25055560 per mesi 3 (tre) con fine sanzione per il 17 luglio 2025.

Depositata il 17 aprile 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

all. (Avv. Luigi Musolino)


Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

- Raccagni Danny;
- Presidente Federale F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.